

Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Modificazione del 14 dicembre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 1984 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 29 settembre 1952 ²⁾ su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è modificata come segue:

Titolo

Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit])

Art. 1 cpv. 1 lett. a

¹ È cittadino svizzero dalla nascita:

- a. il figlio i cui genitori sono uniti in matrimonio e dei quali uno almeno è cittadino svizzero, fatto salvo l'articolo 2;

Art. 2

Figlio di madre svizzera per matrimonio

¹ Il figlio nato dal matrimonio tra uno straniero e una svizzera che ha acquistato la cittadinanza svizzera per il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero, acquista la cittadinanza svizzera soltanto se non può ottenere per nascita un'altra cittadinanza oppure se diviene apolide prima della maggiore età.

² I suoi figli acquistano con lui la cittadinanza svizzera.

Art. 4

Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

¹ L'acquisto della cittadinanza svizzera implica l'acquisto della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale

¹⁾ FF 1984 II 153

²⁾ RS 141.0

- a. del padre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a, se ambedue i genitori sono svizzeri, e giusta l'articolo 1 capoverso 2;
- b. della madre giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a, se soltanto questa è svizzera, come pure giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b e l'articolo 2;
- c. del marito giusta l'articolo 3.

² Il figlio perde la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, acquistate giusta il capoverso 1 lettera b, e acquista quelle del padre ove questi sia coniugato con la madre e divenga cittadino svizzero prima della maggiore età del figlio.

Art. 5

Abrogato

Art. 7 cpv. 2

² L'articolo 2 si applica per analogia.

Art. 8a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.

Art. 10 cpv. 1 e 2

¹ Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

² I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.

Art. 27

Abrogato

Art. 28

¹ Il figlio la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata, se

- a. la madre ha stretti vincoli con la Svizzera, in particolare se risiede nella Svizzera e vi ha risieduto durante almeno sei anni;

Figli di madre
svizzera per
matrimonio

- b. uno o più figli nati dal matrimonio anteriore della madre sono cittadini svizzeri dalla nascita;
- c. il figlio risiede nella Svizzera e vi ha risieduto durante almeno sei anni.

² La domanda di naturalizzazione giusta il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentata entro tre anni dalla nascita del figlio; la domanda giusta il capoverso 1 lettera c, prima che il figlio abbia compiuto i ventidue anni.

³ Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

Art. 39

Abrogato

Art. 57 cpv. 8 e 9

⁸ Il figlio di padre straniero e di madre svizzera, nato dopo il 31 dicembre 1952, può, entro tre anni dall'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 14 dicembre 1984 ¹⁾:

- a. proporre all'autorità competente del Cantone di origine della madre di essere riconosciuto cittadino svizzero, se la madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione;
- b. proporre la naturalizzazione agevolata giusta l'articolo 28, se la madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per il fatto di un suo matrimonio anteriore con un cittadino svizzero.

Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano per analogia.

⁹ Se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 10, il figlio nato all'estero da padre o da madre nati in Svizzera che, al momento dell'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 14 dicembre 1984 ¹⁾, ha più di 22 anni o compirà 22 anni entro tre anni, perde la cittadinanza svizzera a meno che, entro tre anni dalla suddetta entrata in vigore, non si sia annunciato o non abbia rilasciato la dichiarazione giusta l'articolo 10.

Art. 58^{ter}

¹ Trascorso il termine di tre anni previsto dall'articolo 57 capoverso 8, il figlio la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata, se risiede nella Svizzera e ne fa domanda prima di aver compiuto i 32 anni.

Naturalizzazione agevolata per figli di madre svizzera

¹⁾ RU...

² Gli articoli 26, 28 capoverso 3, 31 e 32 a 41 si applicano per analogia.

II

¹ La presente modificazione sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 1984 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 1984

Il presidente: Koller

Il presidente: Kündig

Il segretario: Zwicker

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1984 ¹⁾

Termine di referendum: 27 marzo 1985

Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera Modificazione del 14 dicembre 1984

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1984
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1984
Date	
Data	
Seite	1431-1434
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 658

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.